

Crediti d'imposta energia

Riportiamo una sintesi sui crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas.

Crediti d'imposta energia elettrica

Provvedimento	Beneficiarie	Credito d'imposta	Condizioni per avere diritto al credito d'imposta	Codice tributo F24	Utilizzabile
Art.15 D.L. 4/2022 ("Sostegni-ter")	Imprese energivore	20% delle spese sostenute per l'acquisto della componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 1° trimestre 2022 .	Se i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell' ultimo trimestre 2021 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019.	6960	Entro 2022
Art.4 D.L. 17/2022 ("Energia")	Imprese energivore	25%¹ delle spese sostenute per l'acquisto della componente energetica acquistata / autoconsumata ed effettivamente utilizzata nel 2° trimestre 2022 .	Se i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del 1° trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019.	6961	Entro 2022
Art.3 D.L. 21/2022 ("Ucraina")	Imprese con contatori ≥ 16,5 kW (escluse energivore)	15%² delle spese sostenute per l'acquisto della componente energetica acquistata / autoconsumata ed effettivamente utilizzata nel 2° trimestre 2022 .	Se i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del 1° trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019.	6963	Entro 2022

Crediti d'imposta gas

Provvedimento	Beneficiarie	Credito d'imposta	Condizioni per avere diritto al credito d'imposta	Codice tributo F24	Utilizzabile
Art.5 D.L. 17/2022 ("Energia")	Imprese gasivore	25%³ delle spese sostenute per l'acquisto di gas per usi energetici non termoelettrici consumato nel 2° trimestre 2022 .	Se il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media relativa al 1° trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato infragiornaliero del Gestore dei mercati energetici (GME), ha subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.	6962	Entro 2022
Art.4 D.L. 21/2022 ("Ucraina")	Imprese non gasivore	25%⁴ delle spese sostenute per l'acquisto di gas per usi energetici non termoelettrici consumato nel 2° trimestre 2022 .	Se il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media relativa al 1° trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), ha subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.	6964	Entro 2022
Art.15.1 inserito nel D.L. 4/2022 ("Sostegni-ter")	Imprese gasivore	10% delle spese sostenute per l'acquisto di gas per	Se il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media relativa all' ultimo trimestre 2021	6966	Entro 2022

¹ Importo incrementato dall'art. 5 del D.L. 21/2022. Prima era pari al 20%.

² Importo incrementato dall'art. 2 del D.L. 50/2022. Prima era pari al 12%.

³ Importo incrementato dall'art. 2 del D.L. 50/2022. Prima era pari al 20%.

⁴ Importo incrementato dall'art. 2 del D.L. 50/2022. Prima era pari al 20%.

dall'art.4 del D.L. 50/2022 ("Aiuti")		usi energetici non termoelettrici consumato nel 1° trimestre 2022.	dei prezzi di riferimento del Mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), ha subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.		
---------------------------------------	--	--	--	--	--

DEFINIZIONI E MODALITÀ DI FRUIZIONE

Energivore

Con la Circolare n. 13 del 13 maggio 2022, l'Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito ai crediti d'imposta in oggetto. In particolare, precisa che le imprese "**energivore**" (consumi pari ad almeno 1 GWh/anno), al fine di accedere al credito d'imposta previsto, oltre a possedere i requisiti di cui all'art. 3 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017, **devono essere regolarmente inserite nel relativo elenco tenuto dalla Csea**, di cui al comma 1 dell'articolo 6 del predetto DM (<https://energivori.csea.it/Energivori/>).

Sono escluse dalle agevolazioni le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà".

L'Agenzia chiarisce che qualora l'impresa non risulti definitivamente iscritta nell'elenco relativo all'anno 2022, sebbene presente nello stesso al momento della fruizione del credito d'imposta, la stessa dovrà restituire le somme utilizzate, maggiorandole degli interessi nel frattempo maturati.

Gasivore

Viene definita impresa a forte consumo di gas naturale (o gasivora) quella che opera in uno dei settori di cui all'Allegato 1 al Decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, e ha consumato (per usi energetici), nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo non inferiore al 25% di 95.000 Smc di gas naturale, al netto dei consumi di gas impiegato in usi termoelettrici.

Costi agevolabili

Con la Circolare n. 13 del 13 maggio 2022, l'Agenzia delle entrate ha fornito alcune indicazioni in merito ai costi agevolabili e al metodo di calcolo dei crediti: si attendono tuttavia ulteriori chiarimenti al fine di poter conteggiare correttamente gli importi dei crediti d'imposta effettivamente spettanti.

Modalità di fruizione

I crediti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, entro il 31 dicembre 2022.

Ai crediti d'imposta in esame non si applicano, per espressa previsione, i limiti alle compensazioni di cui all'art. 1, comma 53 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (limite per i crediti d'imposta di cui al quadro RU), e di cui all'art. 34 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 (limite "generale" alle compensazioni).

I crediti d'imposta in esame, inoltre, non concorrono alla formazione del reddito né alla formazione della base imponibile IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 comma 5 del TUIR.

I crediti in oggetto sono cedibili, unicamente per l'intero importo, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto a tale credito. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno definite le modalità attuative relative alla cessione e alla tracciabilità del credito.

I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Con la [FAQ pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate in data 11 aprile 2022](#) l'Agenzia chiarisce che l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento non osta all'utilizzo del credito, a condizione che le spese per l'acquisto dell'energia elettrica consumata, con riferimento alle quali è calcolato il credito d'imposta spettante, possano considerarsi sostenute, secondo i criteri di cui all'articolo 109 del TUIR, nel trimestre in oggetto e il loro sostenimento sia documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto.